

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI
INDICE**

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Disciplina dei servizi
- Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Articolo 4 - Cumulo dei titoli
- Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio
- Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Articolo 7 - Definizione dell'organico
- Articolo 8 - Commissione Comunale Consultiva

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso
- Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 14 - Esame per gli aspiranti alla professione
- Articolo 15 - Materie della prova d'esame
- Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
- Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni
- Articolo 19 - Inizio del servizio

CAPO V: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 20 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Articolo 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE

- Articolo 22 - Collaborazione familiare

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

- Articolo 23 - Obblighi dei conducenti
- Articolo 24 - Diritti dei conducenti
- Articolo 25 - Divieti per i conducenti
- Articolo 26 - Responsabilità del titolare

**CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

- Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli
- Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
- Articolo 29 - Sostituzione del veicolo
- Articolo 30 - Controllo dei veicoli
- Articolo 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
- Articolo 32 - Tariffe
- Articolo 33 - Reclami ed esposti

CAPO IX: VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 34 - Vigilanza
- Articolo 35 - Sanzioni
- Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 38 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Molise.

Articolo 2 - Definizione dei servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale, Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

Lo stazionamento dell'autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.

2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art.6.

3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art-9

2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.

3. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.

4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 2.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.

2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.

3. Ferma restando la titolarità in capo ai conferenti, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

4. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

5. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione.

Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non possa esercitare la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e lo de (l'Amministrazione Comunale).

Articolo 7- Definizione dell'organico

1. Gli organici per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti sono fissati a N.4 autorizzazioni.

2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare l'organico di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Commissione Comunale Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro 60 giorni all'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione competente per materia e così composta:

- a) Assessore comunale con le funzioni di Presidente;
- b) Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
- c) due rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentate a livello Regionale;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni degli Utenti maggiormente rappresentate a livello Provinciale o Regionale.

La Commissione dura in carica quattro anni.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei

suoi componenti. Ciascun Membro della Commissione esprime un voto. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Presidente predisporre l'ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell'ipotesi in cui almeno due Componenti della Commissione l'abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso, entro venti giorni dal ricevimento della domanda.

3. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della Commissione, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato. 4. alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunali competenti;
- b) Vigilare le segnalazioni e i reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio; al fine di individuarne la corretta soluzione;
- c) Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi,

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.19J2 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;

d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

e) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.

f) conoscere, eventualmente, una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parificata.

g) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;

h) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune

i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);

- 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);

- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa"; - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma

di legge;

d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi, i casi di riabilitazione;

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nei provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto,

l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;

g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;

h) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

i) che non sia stata sospesa la patente di guida.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per titoli o esame.

2. Il bando indetto dal momento in cui si rende disponibile una o più autorizzazioni, la Giunta Comunale, entro 60 giorni indice il concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, ed è pubblicato sul bollettino della Regione Molise.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando. 4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

5. La graduatoria, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

6. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 9 comma 1-2 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
- c) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione
- d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) elencazione delle eventuali prove d'esame;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso
- g) indicazione del termine per la presentazione delle domande

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.

La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale e due rappresentanti di categoria del settore di autonoleggio proposti dall'associazioni di categoria presenti sul territorio.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3. La Commissione è convocata dal Presidente.

4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.

6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 14- Esame per gli aspiranti alla professione

Gli aspiranti alla professione di noleggiatore che intendono iniziare la professione e/a abbiano richiesto voltura di una autorizzazione intestata ad altro titolare, devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento della prova d'esame.

Articolo 15 - Materie della prova di esame

1. La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:

- a) Conoscenza del presente regolamento;
- b) Conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
- c) Conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico del comune e della provincia;

2. Coloro che già esercitano l'attività di noleggiatore in un qualsiasi comune della regione Molise, sono esentati dall'esame.

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:

a) La conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola punti 1 per ogni attestato. b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisca il noleggio con conducente punti 1 a semestre.

c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico punti 0,5 a semestre.

d) Nel caso cui si presentino candidati aventi diritto al massimo punteggio di cui ai precedenti comma c e d, che abbiano prestato due anni di servizio continuativo, questi siano ammessi di diritto in graduatoria, senza necessità di prova d'esame.

e) In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d'età.

f) La eventuale conoscenza delle lingue straniere può essere attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute.

Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dal l'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'rt. 27, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione, di scadenza.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 19 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO V : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 9.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni; - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.

In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.

7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Articolo 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 20, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore *designato*, di avvalersi della *facoltà di farsi sostituire* alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei *conducenti per autoservizi pubblici non di linea* ed in possesso *dei* requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere *fino al raggiungimento*, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il *conseguimento del* certificato di *abilitazione professionale*:

d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.

Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, e 3 lettere a), b) ed e) dell'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 22 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;

b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21; e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;

b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;

d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;

e) essere ordinato e curato nella persona;

f) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;

g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;

h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;

i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;

l) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche della Prefettura relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;

m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 24 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Articolo 25 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- d) trasportare i propri animali;
- e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
- g) Esercitare altra attività lavorativa

Articolo 26 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 27, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'intero del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Articolo 29 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.27 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 30 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere

sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento.

2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate. Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 39.

Articolo 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, i conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.

2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 32 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.

2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

Articolo 33 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile.

CAPO X : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 34 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla commissione di cui all'art.8 del presente regolamento.

2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 35 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18108/2000 n° 267 , art.lo 3

b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24111181 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art.23, comma 1 lett. (d);

b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 23, comma 1, lett. e);

- c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 23, comma 1, lett.m);
- d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione (art. 23, comma 1, lett. c);
- e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 23, comma 1, lett. i);
- f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 23, comma 1, lett. k);
- g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 31, comma 11),
- h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 32 comma 3);
- i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 25, comma 1, lett. e);
- j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 25, comma 1, lett. f);
- k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate.

Articolo 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:

- a) fino ad avvenuta annotazione sul titola autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
- e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento;

2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Articolo 38 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.

2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 37 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione

1. A Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
- b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento; d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 19;
- f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
- h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 9 e 10 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento

1 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con delibera consiliare n. 17/1962 (approvato dalla G.P.A. nella seduta del 13/09/1962 al n. 36715/Div. IV omologato dal Ministero dei Trasporti giusta nota n. 3128 ca. 113-18 del 19/04/1963, si approvava il regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa;
- che con delibera del consiglio comunale n. 10/1993 relativa alla determinazione delle vetture per il servizio di noleggio da rimessa, con la quale veniva stabilito in numero di due le autovetture in servizio pubblico di noleggio da rimessa;
- che con delibera del Consiglio comunale n. 20/1984 con la quale si confermava in due il numero delle licenze per autovetture da adibire al servizio di noleggio da rimessa e si istituiva un terzo posto da destinare ad autobus con conducente;
- che con delibera n. 2/1992 il consiglio comunale con la quale il consiglio comunale istituiva un quarto posto da destinare ad autobus con conducente;
- che la regione Molise con delibera di G.R. in data 18/10/1995 approvava l'istituzione da parte di questo Comune del quarto posto da destinare ad autobus con conducente;
- che la Regione Molise con delibera di G.R. n. 3218/1997, su richiesta del comune, a seguito della delibera consiliare n. 13/1996, modificava la capienza del secondo posto dell'autobus di noleggio da rimessa da 24 a 55 posti a sedere;

considerato che il regolamento che disciplina il servizio di noleggio risale agli anni sessanta per cui non è più adeguato alla vigente normativa;

vista la legge 15 gennaio 1992 n. 21 - "legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", la quale all'art. 8 stabilisce che la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirlo in forma singola o associata;

visto l'art. 6 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in legge 04/08/2006 n. 248, il quale ha aggiunto all'art. 8 della citata legge n. 21/1992 il comma 2 bis;

visto il regolamento per la disciplina delle attività di noleggio con conducente predisposto dal competente ufficio e costituito da n. 41 articoli allegato alla presente deliberazione;

preso atto che con il medesimo regolamento è stato altresì individuato il contingente delle licenze di cui potrà usufruire questo Comune;

dopo ampia discussione a prendono parte i consiglieri.....

ritenuto dover provvedere all'approvazione del nuovo regolamento per le attività di noleggio con conducente ;

con voti favorevoli votanti astenuti contrari ;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

DELIBERA

approvare il regolamento per la disciplina delle attività di noleggio con conducente allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

fissare nel numero di **tre** il contingente delle licenze che potranno essere rilasciate previo espletamento di pubblico concorso in relazione a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 15/01/1992 n. 21 e dal regolamento approvato;

trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Molise, Assessorato ai Trasporti, per l'acquisizione del nulla Osta di competenza.

R E G O L A M E N T O

PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON

CONDUCENTE

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi

Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 - Definizione dell'organico

Articolo 8 – Commissione Comunale Consultiva

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 14 – Esame per gli aspiranti alla professione

Articolo 15 – Materie della prova d'esame

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni

Articolo 19 - Inizio del servizio

CAPO V: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20 - Trasferibilità' per atto tra vivi

Articolo 21 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare

CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 22 - Collaborazione familiare

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

Articolo 24 - Diritti dei conducenti

Articolo 25 - Divieti per i conducenti

Articolo 26 - Responsabilità' del titolare

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 29 - Sostituzione del veicolo

Articolo 30 - Controllo dei veicoli

Articolo 31- Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 32 - Tariffe

Articolo 33 - Reclami ed esposti

CAPO IX: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 34 - Vigilanza

Articolo 35 - Sanzioni

Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

Articolo 38 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Molise.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art.6.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 2.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività' secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità' in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica attività' autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

5. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività' di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;

c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5. L'ufficio competente, constatata la regolarità' del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione.

Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non possa esercitare ' a facoltà' di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7- Definizione dell'organico

1. Gli organici per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti sono fissati a

N. 4 autorizzazioni.

2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare l'organico di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Commissione Comunale Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro 60 giorni all'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un apposita Commissione competente per materia e così composta:

- a) Assessore comunale con le funzioni di Presidente;
- b) Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
- c) due rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentate a livello Regionale;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni degli Utenti maggiormente rappresentate a livello Provinciale o Regionale.

La Commissione dura in carica quattro anni.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun Membro della Commissione esprime un voto. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Presidente predisporre l'ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell'ipotesi in cui almeno due Componenti della Commissione l'abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso, entro venti giorni dal ricevimento della domanda.

3. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della Commissione, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato.

4. alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunale competenti;
- b) Vigilare le segnalazioni e i reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione;
- c) Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;

CAPO III : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - e) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente ..L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
 - f) conoscere, eventualmente, una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parificata.
 - g) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
 - h) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;
 - i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel

provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto,

l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;

g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art.

186 del Nuovo Codice della Strada;

h) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze

stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

i) che non sia stata sospesa la patente di guida.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV : MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per titoli o esame.
2. Il bando indetto dal momento in cui si rende disponibile una o più autorizzazioni, la Giunta Comunale, entro 60 giorni indice il concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, ed è pubblicato sul bollettino della Regione Molise.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. La graduatoria, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
6. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 9 comma 1-2 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione
 - d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) elencazione delle eventuali prove d'esame;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso
 - g) indicazione del termine per la presentazione delle domande

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.

La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di

presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione

Comunale e due rappresentanti di categoria del settore di autonoleggio proposti dall'associazioni di categoria presenti sul territorio.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 14- Esame per gli aspiranti alla professione

Gli aspiranti alla professione di noleggiatore che intendono iniziare la professione e/o abbiano richiesto voltura di una autorizzazione intestata ad altro titolare, devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento della prova d'esame.

Articolo 15 - Materie della prova di esame

1. La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:
 - a) Conoscenza del presente regolamento;
 - b) Conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
 - c) Conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico del comune e della provincia;
2. Coloro che già esercitano l'attività di noleggiatore in un qualsiasi comune della regione Molise, sono esentati dall'esame.

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) La conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola punti 1 per ogni attestato.
- b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre.

- c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico punti 0,5 a semestre.
- d) Nel caso cui si presentino candidati aventi diritto al massimo punteggio di cui ai precedenti comma c e d, che abbiano prestato due anni di servizio continuativo, questi siano ammessi di diritto in graduatoria, senza necessità di prova d'esame.
- e) In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d'età.
- f) La eventuale conoscenza delle lingue straniere può essere attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute.

Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.
A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'rt. 27, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 19 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad Iniziare il servizio.

CAPO V : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 9.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i

relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi

dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Articolo 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare

nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.

- b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 20, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) *la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;*
 - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, e 3 lettere a), b) ed e) dell'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VI : COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 22 - Collaborazione familiare

- 1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
- 2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;
- 3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

- d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
 5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
 6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
 - d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - e) essere ordinato e curato nella persona;
 - f) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - l) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche della Prefettura relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 24 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;

- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Articolo 25 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d) trasportare i propri animali;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
 - g) Esercitare altra attività lavorativa

Articolo 26 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 27, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve

portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.
Articolo 29 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.27 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 30 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessita', a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 39.

Articolo 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità'.

Articolo 32 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

Articolo 33 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile.

CAPO X : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 34 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla commissione di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 35 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 , art.lo 3
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
 - a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art.23, comma 1 lett. d);
 - b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 23, comma 1, lett. e);
 - c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 23, comma 1, lett.m);
 - d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione (art. 23, comma 1, lett. c);
 - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 23, comma 1, lett. i);

- f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 23, comma 1, lett. k);
- g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 31, comma 1);
- h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 32 comma 3);
- i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 25, comma 1, lett. e);
- j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 25, comma 1, lett. f);
- k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate.

Articolo 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento;
2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravita' della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Articolo 38 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.

2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 37 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 19;
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 9 e 10 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
 - i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.



Comune di Ferrazzano

-Provincia di Campobasso-

P.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.416054 , fax 0874.412722 - p.i.

00170690705

e.mail: ufficiotecnico.ferrazzano@virgilio.it

Prot.

Racc. A.R.

data.....

Alla Regione Molise
Direzione Generale IV^
Servizio Trasporti
Viale Elena n. 1
86100 Campobasso

Oggetto: Legge 15/01/1992 n. 21 - servizio di autonoleggio con conducente .

Si rimette in allegato, per i successivi provvedimenti di competenza, il regolamento comunale per le attività di noleggio con conducente, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 14/03/2008 con atto n.5.

Il Sindaco
Giovanni Gianfelice

Prot. 723
Risposta al n. 4761-23.4.2
del 16/02/2007

data

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Campobasso
Piazza della Vittoria n. 1
86100 Campobasso

Oggetto: Servizio di noleggio con conducente.

Con riferimento alla nota in oggetto e per consentire a codesto Ufficio di esprimere in parere richiesto dall'Assessorato Regionale ai Trasporti in merito alla delibera adottata dal consiglio comunale n. 37 del 17/11/2006, si comunica quanto segue:

- il comune di Mirabello Sannitico costituito da circa 2.000 abitanti dista dal capoluogo pochi chilometri e tuttavia, l'unico collegamento del comune con Campobasso è il pullman di linea Vanni & Ruta;
- nel territorio comunale vi è una zona archeologica con l'Antica Badia di Monteverde, oggetto di interventi a cura del comune in collaborazione con la Soprintenteza, vi è un Museo di arte e civiltà contadina, che costituiscono punti di attrazione da parte di cittadini della Regione e regioni limitrofe;
- l'Amministrazione comunale organizza in collaborazione con la Pro Loco nel corso dell'anno numerose manifestazioni con le quali vengono rivalutate le antiche tradizioni popolari (quali il presepe vivente, le cantine aperte, il carnevale ecc.) a rilevanza regionale, momenti in cui si verifica un grosso movimento di persone interessate agli eventi;
- numerose sono anche le manifestazioni culturali quali gli spettacoli teatrali a cura della locale compagnia teatrale, religiose (festa di San Giorgio) e folcloristiche (i Mattacchini);
- importanza rilevante rivestono i campionati di calcio della Scuola Calcio, è in corso di realizzazione una palestra polifunzionale che possiede le caratteristiche regolamentari omologate dal CONI, per cui sarà centro di espletamento di gare di calcetto di serie "B" che porteranno a Mirabello numerosi sportivi;
- nel territorio comunale è molto diffuso il turismo religioso;
- tenuto conto che una rilevante percentuale della popolazione è anziana, essa è sprovvista di mezzo proprio per il trasporto;

Il Sindaco
Luciano Di Biase

COMUNE DI FERRAZZANO

-Provincia di Campobasso-

Piazza Spensieri n. 19, 86010 - tel. 0874.416054 , fax 0874.412722 - c.f.

e.mail: ferrazzano @tin.it

Prot. n.

Ferrazzano il 06/07/2009

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura, approvato dal C. C. con delibera n. del trasmessa alla Regione Molise con nota racc. a.r. Prot. n. del

Vista la legge n. 21 del 15/01/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 335 del 31/03/2008 con la quale è stato approvato il regolamento di questo Comune composto da n. 41 articoli per consentire l'attivazione del Servizio di Autonoleggio con conducente fino a 9 posti ed ha confermato in n. 4 (quattro) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare per le altrettanti autovetture da destinare a tale servizio;

RENDE NOTO

È indetto concorso pubblico per titoli per l'assegnazione n. 2 (due) autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura fino a 9 posti;

1. Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta su carta legale, deve essere indirizzata al **Comune di Ferrazzano (CB) - Piazza Spensieri n. 19 - 86010** entro i termini stabiliti dal presente bando.

Nella domanda i candidati - sotto la loro personale responsabilità- devono dichiarare:

- a) le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) l'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'art. 6 della legge n. 21/92 o in un qualsiasi analogo elenco Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; (sono esonerati i residenti della regione Molise in quanto lo stesso non è ancora stato istituito);
- c)) L'inesistenza di impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 6) del presente bando;
- d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- e) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente,
- f) conoscere, eventualmente, una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parificata.
- g) non aver trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della provincia.
- h) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

- l) l'iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
- m) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti normative del Codice della strada;
- n) L'indirizzo presso cui recapitare eventuali comunicazioni relative alla selezione, se diverso dalla residenza;

La domanda di partecipazione, corredata, pena l'esclusione, da fotocopia di documento di identità valido, e datata dovrà essere sottoscritta con firma autografa, pena la non ammissione al concorso. La firma in calce è esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

2. Termini di presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato sub A) al presente bando, dovrà essere presentata direttamente al protocollo del Comune o fatta pervenire a mezzo raccomandata A.R. all'ufficio protocollo del Comune di Ferrazzano (CB) -Piazza Spensieri n. 19, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/08/2009.**

Il termine suddetto è perentorio. Pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine ultimo e non verranno ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in tempo utile per raccomandata, pervengano all'amministrazione oltre il termine sopra indicato.

La domanda dovrà pervenire in un plico chiuso recante all'esterno:

la dicitura "Domanda per l'assegnazione di autorizzazione per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura fino a 9 posti";

il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente; il destinatario;

L'esclusione dal concorso si ha quando:

- a) in base alle dichiarazioni contenute nella domanda il candidato risulti privo di uno o più dei requisiti per l'ammissione prescritti dal bando;
- b) manchi la sottoscrizione autografa della domanda.
- c) la domanda sia stata spedita o sia pervenuta dopo la scadenza del termine stabilita dal bando.

3. Criteri di valutazione e titoli di preferenza:

Ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procederà alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) la conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola punti 1 per ogni attestato;
- b) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre;
- c) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico punti 0,5 a semestre;
- d) nel caso in cui si presentino candidati aventi diritto al massimo punteggio di cui ai precedenti commi c) e d), che abbiano prestato due anni di servizio continuativo, questi saranno ammessi di diritto in graduatoria, senza necessità di prova d'esame;
- e) in caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano di età;
- f) la eventuale conoscenza delle lingue straniere può essere attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute.

4. Possesso dei requisiti e dei titoli.

I requisiti generali e i titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti determina la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa.

Per l'espletamento del concorso il Responsabile del servizio provvederà a nominare un'apposita commissione. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale.

La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:

- a) conoscenza del regolamento comunale per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti;
- b) conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
- c) conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico del comune e della provincia.

5. Assegnazione delle autorizzazioni.

Il Responsabile del Servizio entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni

secondo le modalità e i termini di cui all'art. 17 del regolamento comunale.

Per il rilascio dell'autorizzazione, l'assegnatario dovrà produrre documentazione diretta a comprovare

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento comunale;
- la proprietà o comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio, i mezzi devono possedere i requisiti e le caratteristiche di cui agli art. 27 e 28 del regolamento comunale;
- avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale di **Ferrazzano**, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente.

6) Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunale:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione)
 - 31/05/1965 n. 575 e s.m. (antimafia)
 - 13/09/1982 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
 - 12/10/1982 n. 726 e s.m. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa)
 - 17/01/1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni)
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per il periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente, anche nell'ambito di altri comuni;
- g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- h) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- i) che non sia stata sospesa la patente di guida.

Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento Comunale non è ammesso in capo al medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' invece consentito, ai sensi del predetto art. 4, comma 2 del Regolamento Comunale, il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad **un massimo di due**.

7. DISPOSIZIONI FINALI

In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui ai D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m..

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle norme e disposizioni richiamate nel presente bando.

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ai candidati la presentazione della documentazione necessaria per verificare il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di partecipazione al concorso.

Informazioni generali.

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ferrazzano e sul B.U.R.M. della Regione Molise ai sensi dell'art. 11 comma 2 del regolamento comunale.

Per eventuali chiarimenti ed Informazioni nonché per ritirare copia dell'avviso di selezione e schema di domanda, gli aspiranti possono rivolgersi all'ing. Nicola Cefaratti, Responsabile del Servizio o all'Ufficio di Segreteria Comunale - nei giorni di Lunedì - Mercoledì e Venerdì - C/o Comune di Ferrazzano - Piazza Spensieri n. 19- tel. 0874/416054. Il Responsabile del procedimento è l'ing. Nicola Cefaratti - Responsabile del Servizio tecnico.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento comunale vigente per il trasporto pubblico non di linea e alle

disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile del servizio
ing. Nicola Cefaratti

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Al Comune di Ferrazzano
Piazza Spensieri n. 19
86010 Ferrazzano

Oggetto: istanza per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

Il sottoscritto.....C.F.....in qualità di..... chiede di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta da Codesta Amministrazione per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di chiamarsi _____, di essere nato il ___/___/_____, a _____, C.F. n. _____;
- 2) di essere residente nel Comune di _____ Provincia di _____ in Via _____ n. _____ Tel. _____;
- 3) di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- 4) di essere iscritto al ruolo dei conducenti previsto dall'art. 6 della legge n. 21/92 o in un qualsiasi analogo elenco Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; (sono esonerati i residenti della regione Molise in quanto lo stesso non è ancora stato istituito);
- c)) L'inesistenza di impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 6) del presente bando;
- d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- e) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente,
- f) conoscere, eventualmente, una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parificata.
- g) non aver trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della provincia.
- h) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
- l) l'iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
- m) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti normative del Codice della strada;

n) L'indirizzo presso cui recapitare eventuali comunicazioni relative alla selezione, se diverso dalla residenza;

La domanda di partecipazione, corredata, pena l'esclusione, da fotocopia di documento di identità valido, e datata dovrà essere sottoscritta con firma autografa, pena la non ammissione al concorso. La firma in calce è esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

5) di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o dettagliare quali

6) di essere fisicamente idoneo all'impiego;

7) di essere in possesso della patente di guida tipo "D" e abilitazione professionale tipo "K";

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
conseguito il _____ presso _____;

9) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);

10) di aver prestato servizio presso il/i Comune/i - la Ditta:

_____	dal _____	al _____
_____	dal _____	al _____
_____	dal _____	al _____
_____	dal _____	al _____

Inoltre sottoscritt_, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, presta il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Ferrazzano, dei dati personali cd. sensibili, da utilizzare in relazione alla procedura di cui alla presente domanda.

 sottoscritt_, chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo:

_____ e si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

Data, _____

Firma del Candidato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la legge 15 gennaio 1992 n. 21 - "legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", la quale all'art. 8 stabilisce che la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirlo in forma singola o associata;

visto l'art. 6 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in legge 04/08/2006 n. 248, il quale ha aggiunto all'art. 8 della citata legge n. 21/1992 il comma 2 bis;

visto il regolamento per la disciplina del servizio predisposto dal competente ufficio e approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. del

preso atto che con il medesimo regolamento è stato altresì individuato il contingente delle licenze di cui potrà usufruire questo Comune in n. 4 autorizzazioni;

ritenuto dover indire un concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio ai sensi del capo IV del predetto regolamento;

visto il bando pubblico allegato al presente provvedimento;

attestata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

indire, presso il Comune di Ferrazzano il concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente con autovetture fino a nove posti;

approvare il bando pubblico allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale per l'espletamento del pubblico concorso in relazione a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 15/01/1992 n. 21 e dal regolamento approvato;

pubblicare il bando all'albo pretorio del Comune e sul B.U.R.M. ai sensi dell'art. 11 comma 2 del regolamento comunale;

Prot.

data 04/09/2008

Alla Regione Molise
Bollettino Ufficiale
Via XXIV Maggio n. 130
86100 Campobasso

Oggetto: richiesta pubblicazione bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente.

con la presente si chiede, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del regolamento comunale, che venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise il bando in oggetto di cui si rimette duplice copia autenticata;

si allega inoltre copia della ricevuta di pagamento della somma di €46,47 riferita a n. 3 facciate sul c.c.p. n. 67971630.

Il Sindaco
dr. Vincenzo Fratianni

Prot.

data 28/10/2008

Al Sig. Sindaco del Comune di
San Giuliano del Sannio

al sig. Lupo Giuseppe
c/o Comune di
San Giuliano del Sannio

Oggetto: assegnazione autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente - partecipazione di nomina a commissario per accertamento della idoneità dei candidati.
- richiesta autorizzazione.

Con la presente si comunica che questo Ente ha nominato il sig. Lupo Giuseppe quale componente della commissione di concorso in oggetto.

L'attività ha natura di prestazione d'opera intellettuale e non presenta alcun vincolo di subordinazione o di orario ed è limitata all'accertamento della idoneità dei candidati.

Poichè il sig. Lupo Giuseppe è dipendente di codesto Comune, si chiede l'autorizzazione di cui all'art. 53, commi 8 e 10 del D. Lgs. 165/2005, rimanendo a carico di questo Comune gli adempimenti di cui al comma 11 del citato art. 53.

distinti saluti

Il Responsabile del servizio
ing. Nicola Cefaratti

COMUNE DI FERRAZZANO

-Provincia di Campobasso-

*Piazza Spensieri n. 19, 86010 - tel. 0874.416054 , fax 0874.412722 - c.f.
e.mail: ferrazano @tin.it*

Prot. n.

Ferrazzano il 31/08/2009

Sig. Roberto Mangione

C.da San Giacomo s.n.c.

Ferrazzano

Oggetto: autorizzazioni per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente – riscontro.

Con riferimento alla Sua richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente con la presente si comunica che ai sensi del regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti attualmente vigente in questo Comune, le licenze possono essere assegnate previa pubblicazione di un bando pubblico da parte del Comune stesso a cui possono partecipare tutti gli interessati;

Le domande di partecipazione devono essere prodotte dopo la pubblicazione del bando di concorso..

Per quanto sopra esposto la Sua richiesta non può essere accolta.

Il Sindaco

Dr. Vincenzo Fratianni